

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

#### SEZIONE PRIMA

Kiunita	in camera di consiglio con l'intervento	dei sigg. magistrati
Dott.	Gianmichele Marcelli	Presidente

Dott. Pier Giorgio Palestini

Consigliere

Avv. Carlo Caparrini

Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1002 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 26 aprile 2022 e promossa

#### DA

	0			
_,	_nzo si zo, domicilio telematico			
			APPELLANTI	
	CONTRO			
	con gli Avvoca	• r -	, domicilio	
telematico,				

**APPELLATO** 

## **CONTRO**

Sentenza del Tribunale di Fermo n.172/2018 del 01/03/2018

INTESA SANPAOLO SPA 00799960158 con gli Avvocati

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Intesa s.p.a. (ora Intesa Sanpaolo s.p.a.) per euro 146.580,00 il quale, pur fissando un tasso d'ingresso

nominale del 4,70% e un tasso moratorio iniziale del 6,60%, prevedeva un tasso di mora del 6,803% ed un TAEG destinato a salire all'11,781% in caso di decadenza del mutuatario dal beneficio del termine e addirittura al 16,788% in caso di estinzione anticipata alla scadenza della prima rata.

Poiché per il periodo di riferimento (terzo trimestre 2006) al momento della stipula del contratto, il tasso soglia usura per i contratti della medesima categoria era pari al 6,63% gli interessi pattuiti in contratto erano pertanto usurari e, dunque, dovevano ritenersi non dovuti ex art. 1815, comma 2, c.c.

Pertanto, l ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti, testuali conclusioni:

"accertare che il contratto di mutuo in oggetto contiene una pattuizione usuraria ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge N: 108/1996 per cui il saldo debitore al 31.03.2014 ammonta ad € 78.413,45 rispetto al debito capitale residuo espresso nel piano di ammortamento di cui al prospetto n. 1) di euro 119.090,56 con un credito in linea capitale di € 40.677,11.

In subordine accertare che il contratto di mutuo in oggetto contiene una pattuizione di interessi usurari che ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. deve considerarsi nulla per cui nessun interesse risulta dovuto alla convenuta. di conseguenza accertare che, nell'ipotesi che siano state versate le rate previste dal piano di ammortamento, il saldo debitore alla data del 31.03.2014 si determina in € 67.510,05, rispetto al debito capitale residuo espresso nel piano di ammortamento di cui al prospetto n. 1) di € 119.090,56 con un credito in linea capitale di € 51.580,51".

La banca si è costituita resistendo ed il tribunale, con la sentenza impugnata ha deciso che il mutuo contiene pattuizioni usurarie e ne ha disposto la conversione forzosa in mutuo gratuito ex art. 1815/2 cc, determinandone il residuo saldo capitale al 31.1.14 in € 67.510,05, condannando la banca alle spese del giudizio.

Ha impugnato la decisione l'istituto soccombente, affidando il gravame a cinque (gradati) motivi; si è costituito l'appellato, resistendo.

# Primo motivo: l'errata inclusione nel teg della penale per estinzione anticipata.

Con questo motivo, l'appellante si duole che il tribunale abbia erroneamente considerato, nel calcolo del Teg, la penale per estinzione anticipata.

Il motivo è fondato.

Questa stessa Corte ha reiteratamente deciso (cfr. sentenza n. 799 del 2022 e 837 del 2021) con un orientamento che non v'è ragione di mutare, che "quanto al computo della commissione per estinzione anticipata la Corte di Cassazione (da ultimo 7352 del 2022) considerando che la sentenza n. 19597 del 2020, ha assoggettato alla disciplina antiusura anche gli interessi di mora "posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato" ha comunque compiuta una differenziazione tra le componenti del costo del credito che porta, ad esempio, all'impossibilità di

cumulare tassi corrispettivi e moratori, stante la diversa funzione che svolgono (i primi hanno appunto natura corrispettiva, i secondi sono una penale per l'inadempimento). Dunque il principio di simmetria (che emerge dalle scelte effettuate dal nostro legislatore in questa materia) non permette di accomunare, nelle verifiche circa il rispetto delle soglie usurarie, voci del costo del credito che hanno diverse funzioni. Ciò porta ad escludere, pertanto, la possibilità di cumulare la penale di estinzione anticipata agli interessi moratori (...). E, sempre secondo la Corte di Cassazione, proprio il fatto che la penale di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso, comporta "che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà" perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito. "Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.I. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella."

Secondo motivo: l'incompatibilità con la legge n.108 del 1996 della tesi del worst case.

Terzo Motivo: l'errata considerazione dei worst cases "astratti"

Quarto motivo: l'inutilizzabilità dei tassi soglia.

Questi motivi devono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione.

Lamenta innanzitutto l'appellante l' errore in cui è incorso il primo Giudice pretendendo di valutare la legittimità del mutuo non con riferimento al momento della sua stipulazione ed alla sua struttura tipica, bensì avendo riguardo ad uno dei suoi possibili ed ipotetici sviluppi futuri..

Osserva la Corte che l'art. 1, comma 1°, del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 24 (c.d. decreto d'interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108), ha disposto che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento."

Ora, se la legittimità delle condizioni contrattuali, per espressa lettera della norma appena richiamata, dev'essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui le stesse sono pattuite, ciò non può non implicare, che la medesima valutazione debba essere effettuata non soltanto avendo riguardo al tasso soglia pro tempore vigente, ma anche alla struttura ed allo svolgimento del contratto come prefigurati dalle parti per l'ipotesi di suo normale svolgimento e prescindendo, invece, dalle possibili deviazioni, che lo stesso può ipoteticamente avere.

Ma vi è un argomento decisivo, a parere di questa Corte, che impone la riforma della sentenza impugnata.

Questo è rappresentato dalla considerazione che i tassi soglia utilizzati come riferimento per accertare l'usura, sono la risultante del rilevamento della media dei tassi base praticati dagli istituti (per categorie di operazioni), senza considerare gli accessori ipotizzabili in casi del tutto eventuali o patologici dello sviluppo del rapporto, come un'estinzione anticipata (tra l'altro rimessa alla mera volontà del mutuato) o la risoluzione per inadempimento.

Sul punto ed in conformità ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16303 del 20.6.2018 delle Sezioni Unite, che ha sottolineato la centralità del principio dell'omogeneità fra i dati messi a confronto, giungendo ad affermare che, nel caso in cui si ritenesse che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM non siano conformi all'art. 644 c.p., la conseguenza dovrebbe essere non la "rottura" del principio di omogeneità, bensì l'illegittimità e la conseguente disapplicazione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia (conforme anche sentenza n. 19597/2020 sempre delle Sezioni Unite).

Assorbito ogni altro argomento, l'appello dovrà quindi accogliersi ed in totale riforma della sentenza impugnata, respingersi la domanda proposta da con condanna del medesimo alle spese di soccombenza di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo.

### P. T. M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da INTESA SANPAOLO SPA nei confronti con così provvede:

in riforma della impugnata sentenza, rigetta ogni domanda proposta da lo condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 7.500,00 per il primo grado e 9.500,00 per l'appello, oltre, per entrambi, 15% sg. Cassa ed iva di legge.

Ancona così deciso nella camera di consiglio del 6 settembre 2022

IL CONSIGLIERE REL.

Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore

IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli